



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 04/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 27 gennaio 2016, n. 4

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 23,80MWe sito nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), località "Tre Confini", nonché delle seguenti opere di connessione che interessano i Comuni di Stornarella, Orta Nova e Cerignola:

- una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" sita nel comune di Cerignola (FG);
 - una sottostazione di trasformazione AT/MT e raccordo AT interrato a 150 kV di connessione alla nuova Stazione Elettrica 380/150 kV;
 - una cabina di smistamento a MT sita nei pressi del parco eolico stesso;
 - una cabina di sezionamento;
 - una rete di distribuzione interna in MT (30 kV) in cavo interrato per la interconnessione degli aerogeneratori costituenti il parco eolico e per la connessione degli stessi alla cabina di smistamento.
- Società: ENERMAC S.r.l. Via Durini, 1820122 - Milano, P. IVA 01860430683.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art.

12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Preso atto che:

- la Società ENERMAC S.r.l., con sede legale a Pescara in Via dei Teatini 12, Cod. Fisc. e P.IVA 01860430683, nella persona del Sig. Mazza Benedetto, nato a Pescara, il 05/02/1964 e residente a Pescara in Via Barnabei 79 nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti del Servizio al Prot. n. 38/3589 in data 01/04/2008, ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico della potenza di 52.80 MWe nei Comuni di Orta Nova e Stornarella, in località “Tre Confini”;

- TERNA SPA in data 07/07/2008 con nota prot. TE/P2008010253 comunicava quale STMG, un collegamento in antenna a 150 kV con la futura SE a 380/150 kV in entra-esce sulla linea 380 kV “Bari Ovest-Foggia” che la Società accettava in data 28.08.2008;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 3029 del 30/12/2010 ha approvato la “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica” mediante procedura telematica;
- la società Enermac S.r.l., il cui procedimento rientrava nel campo di applicazione della predetta DGR 3029/2010, inviava istanza telematica tramite PEC del 30.04.2011, provvedendo al transito dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in ottemperanza alla stessa DGR;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. 37739 del 22.05.2012 acquisita agli atti al prot. 5111 del 28.05.2012, comunicava che con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 1556 del 14.05.2012, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, esprimeva di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto dalla Enermac srl, ad esclusione degli aerogeneratori contrassegnati ai nn. T6-T10-T11-T13, ai sensi dell’art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001;
- l’Ufficio Energia e Reti Energetiche, effettuata l’istruttoria di rito ossia la verifica formale della documentazione inviata tramite la procedura telematica e, avendo riscontrato carenze documentali, con nota prot. n. 6559 del 05.07.2012 inviava preavviso di improcedibilità con richiesta di integrazioni nonché di adeguamento progettuale a quanto espresso nella D.D. n. 1556 del 14.05.2012 della Provincia di Foggia in materia di VIA;
- la società Enermac srl, con PEC ricevuta il 03.10.2012, riscontrando la predetta nota, trasmetteva le integrazioni richieste, tra cui il progetto adeguato alla D.D. n. 1556 del 14.05.2012 della Provincia di Foggia in cui si escludevano 4 aerogeneratori sui 13 proposti nonché il Benestare al progetto delle opere elettriche rilasciato da Terna S.p.A. con nota prot. TRISPA/A20120005176 del 28.09.2012 comprensivo dell’accordo sottoscritto il 24.09.2012 dalle Società Enermac ed Alerion, le quali, oltre a condividere tra di loro una sottostazione, si impegnano a condividere le aree con altre eventuali Società produttrici, che utilizzeranno la ulteriore sezione MT/AT attualmente disponibile, nella stazione di Cerignola;
- l’Ufficio Energia e Reti Energetiche, verificate le integrazioni depositate dalla Società, con nota prot. n. 9504 del 09.10.2012 comunicava formalmente l’avvio del procedimento alla stessa ed agli Enti titolari del rilascio del proprio parere di competenza, precisando contestualmente che poiché la disponibilità delle risorse finanziarie deve essere attestata esclusivamente da un Istituto Bancario e non da un Intermediario finanziario, la convocazione della Conferenza di Servizi sarebbe stata indetta non appena l’Ufficio avesse acquisito tale documentazione da parte della Società, così come richiesta all’art. 4 comma 1 lettera b) della L.R. 31/08 e ribadita al punto 2.2 lettera x della D.G.R. 3029/2010;
- la società Enermac srl, con PEC ricevuta in data 08.07.2013 ed acquisita al prot. n. 5787 del 09.07.2013, trasmetteva la dichiarazione rilasciata da un Istituto Bancario sulla disponibilità delle risorse finanziarie proporzionate all’investimento in oggetto;
- l’Ufficio Energia e Reti Energetiche pertanto, con nota prot. n. 6016 del 16.07.2013, convocava per il giorno 24/09/2013 la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presso la sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione;
- in data 24/09/2013 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
 1. Area Politiche per lo Sviluppo Rurale-Servizio Foreste-Sez. Prov. Foggia, prot. n. 5719 del 08.03.2013;
 2. SNAM Rete Gas SpA, prot. n. 10 del 14.01.2013;
 3. Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 166 del 07.01.2013;
 4. AQP SpA, prot. n. 14644 del 05.02.2013;
 5. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto, prot. n. 42371 del 31.10.2012;
 6. Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 16036 del 23/09/2013;
 7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria -

Trani e Foggia, prot. n. 13318 del 20/09/2013;

8. Arpa Puglia DAP di Foggia, nota prot. n. 51596 del 16/09/2013;

9. Modulo parere trasmesso dal Comune di Stornarella in data 24/09/2013;

10. Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 12346 del 23/09/2013;

11. Regione Puglia - Servizio Foreste Sez. Prov. Foggia, prot. n. 8260 del 08/04/2013;

12. Regione Puglia - Servizio Agricoltura, prot. n. 27828 del 03/04/2013.

i lavori della conferenza si concludevano con l'invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa, in particolar modo formulata da Arpa Puglia DAP di Foggia (nota prot. 51596 del 16/09/2013) nonché dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (nota prot. 8362 del 24/09/2013), parere sopraggiunto successivamente alla riunione della CdS. Nell'ambito della stessa la Società comunicava che la casa produttrice dell'aerogeneratore di progetto, modello Repower MM104, a seguito di miglioramento tecnologico, ha innalzato la potenza nominale da 3,3 MW a 3,4 MW, pur mantenendo le stesse caratteristiche tecniche e dimensionali;

- la società Enermac srl, con PEC del 08.08.2013, acquisita al prot. n. 6836 del 30/08/2013, comunicava il trasferimento della sede legale della Società da Pescara in via dei Teatini 12 a Milano in via Durini 18, e per nomina avvenuta in data 08/07/2013 diveniva legale rappresentante della Società l'ing. Luca Faedo nato a Vicenza, il 02/06/1963 e residente a Milano in via Durini 16/18,

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 8078 del 14/10/2013, trasmetteva la copia conforme del Verbale della predetta CdS, a tutti gli Enti invitati a parteciparvi;

- la società Enermac srl, con PEC del 29/11/2013, acquisita al prot. n. 9516 del 29/11/2013 comunicava che pur non prestando acquiescenza, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di partecipazione al procedimento, trasmetteva le integrazioni richieste da Arpa Puglia ai punti 1), 2), 3) e 4) nonché proprie osservazioni ai punti 5) e 6) della nota stessa;

- la società Enermac srl, con PEC del 17/12/2013, acquisita al prot. n. 10173 del 18/12/2013 trasmetteva integrazioni ed osservazioni in riscontro alla nota prot. 8362 del 24/09/2013 del Servizio Assetto del Territorio regionale;

- l'Arpa Puglia DAP di Foggia, con nota prot. 72364 del 18/12/2013, acquisita al prot. 10254 del 19/12/2013 comunicava che esaminate le integrazioni della Società le riteneva non esaustive e, pertanto, rimaneva in attesa di ricevere eventuali ulteriori integrazioni;

- la Società Enermac srl, con PEC del 13/02/2014, acquisita al prot. n. 1075 del 13/02/2014, riscontrando la predetta nota di Arpa Puglia, trasmetteva le integrazioni progettuali richieste nonché osservazioni e chiarimenti;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, pertanto, anche a seguito delle integrazioni trasmesse dalla Società, ai seguenti enti: la Direzione Regionale del MIBAC, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari-BAT-Foggia, il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ed ARPA Puglia-DAP di Foggia, con nota prot. n. 2811 del 07.05.2014, convocava per il giorno 27/05/2014 la seconda Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione;

- la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. 7111 del 23.05.2014, acquisita agli atti al prot. 3128 del 23.05.2014, chiedeva il rinvio della conferenza di Servizi per l'impossibilità dell'espressione del proprio parere di competenza, a causa dell'assenza del Dirigente e pertanto, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. 3129 del 23/05/2014, rinviava la suddetta Conferenza dei Servizi al giorno 10/06/2014;

- nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 10/06/2014, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate eccetto la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Direzione Regionale, si acquisivano i pareri favorevoli di seguito elencati:

1. Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 8951 del 27.05.2014;

2. ARPA Puglia - DAP Foggia, prot. n. 30064 del 27/05/2014 e prot. n. 13997 del 11/03/2014;

3. Ministero dello Sviluppo Economico-Dip. Comunicazioni Puglia e Basilicata, prot. n. 10735 del 02.10.2013;
4. Regione Puglia Servizio LL. PP. Ufficio Espropri, prot. n. 33470 del 24.09.2013;
5. Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 12895 del 03.10.2013 ed errata corrige prot. 12964 del 07.10.2013;
6. Città di Orta Nova, prot. 9018 del 29.04.2014;
7. Regione Puglia Servizio LL.PP. Ufficio Coordinamento STP BA/FG, prot. 13640 del 08.05.2014;
8. Regione Puglia - Servizio Attività Consumatori-Ufficio PRAE, prot. 7845 del 30.05.2014;
9. Terna SpA con nota prot. 5704 del 26.05.2014;
10. Aeronautica Militare Comando 3^a Regione Aerea, prot. 25896 del 05.06.2014;
11. Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 7720 del 26.05.2014, che esprimeva il proprio parere favorevole di conformità con le norme di salvaguardia del PPTR nonché di valutazione della compatibilità paesaggistica, per i soli aerogeneratori 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16, riducendo quindi gli aerogeneratori dai 16 inizialmente proposti a 7.
ed ipareri non favorevoli che di seguito si riportano:
12. Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. 2226 del 20.02.2014;
13. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di BA-BAT e FG, prot. n. 7903 del 09.06.2014;
14. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale, nota 5656 del 09.06.2014;

i lavori della conferenza si concludevano con la presa d'atto dei pareri acquisiti e di quanto emerso in sede di conferenza di servizi; il dirigente dell'Ufficio Energia si riservava le proprie determinazioni in merito al procedimento;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 3547 del 13/06/2014, trasmetteva la copia conforme del Verbale della predetta CdS e contestualmente, avendo acquisito i pareri non favorevoli sopra riportati, che venivano confermati con modulo parere dal delegato della Direzione Regionale sig. Gianfranco Lampignano presente alla riunione della CdS, comunicava alla Società il preavviso di diniego dell'A.U. ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

- la Società Enermac srl, con nota fax del 18/07/2014 acquisita al prot. 4317 del 21/07/2014, comunicava di non aver mai ricevuto via pec il Verbale della CdS e preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, di cui alla predetta nota prot. n. 3547 del 13/06/2014 a causa dell'eccessiva dimensione del file che ha generato un errore di inoltro nel sistema e che solo in maniera del tutto fortuita, partecipando ad una CdS presso questo Servizio in data 17/07/2014, è venuta a conoscenza della nota con la quale si preannunciava il diniego. Pertanto chiedeva all'Ufficio di concedere una proroga dei termini, ovvero entro il 24/07/2014, per poter fornire le osservazioni richieste;

- la Società Enermac srl, con nota fax del 24/07/2014, trasmetteva le proprie osservazioni che venivano acquisite al prot. 4430 del 25/07/2014, nel quale, oltre a controdedurre puntualmente i pareri non favorevoli della Soprintendenza per i Beni Archeologici e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di BA-BAT e FG, chiedeva alla Regione Puglia di rimettere il procedimento in oggetto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14 quater della L. n. 241/1990;

- il Servizio Energia della Regione Puglia, vista l'assenza di ulteriori pareri contrari da parte di altri enti o uffici e per effetto del solo dissenso espresso dal MIBACT, con nota prot. n. 4552 del 30.07.2014, trasmetteva gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i.; in tale situazione, infatti, il Servizio Energia, che non è deputato a valutazioni tecniche di merito dei progetti di impianti FER sottoposti ad autorizzazione unica, ha ritenuto di dover devolvere la decisione ad un altro e superiore livello di amministrazione. Nella nota suddetta l'Ufficio Energia della Regione Puglia ha evidenziato che "la Regione Puglia, in ragione del permanere di un volume abnorme di iniziative da parte di soggetti privati nel settore della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti eolici, ha

approvato una deliberazione di Giunta regionale (D.G.R. numero 581 del 2 aprile 2014) in relazione alla quale e per le motivazioni ivi contenute si demanda al Presidente della Giunta regionale di proporre una tempestiva interlocuzione con le Autorità centrali, in particolare con il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di rappresentare le peculiari criticità che hanno caratterizzato lo sviluppo delle FER in Puglia e di richiedere un immediato intervento che, nelle more dell'approvazione del Piano Energetico Nazionale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi europei per il 2020 e gli obiettivi intermedi e finali assegnati alla Regione Puglia dal Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (burden sharing) in termini di incremento della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili, consenta alla Regione, con il Piano Energetico Ambientale Regionale di cui alla L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", di dettare disposizioni cogenti atte a indirizzare la produzione energetica nella regione verso un mix equilibrato per fonti rinnovabili e tipologie di impianti, anche ponendo un limite massimo alla realizzazione di impianti di grande taglia, in particolare su suolo agricolo;

- la Società Enermac srl, inviava a mezzo PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza all'Ufficio ed al Servizio Energie rinnovabili regionale, una relazione tecnica nonché proprie osservazioni, acquisite al prot. n. 4652 del 26/08/2014;

- la Società Enermac srl, con PEC del 04/09/2014 acquisita al prot. 4868, ricomunicava la variazione della propria sede legale da Via dei Teatini, 12 in Pescara a Via Durini, 18 in Milano;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. DICA 0019716 del 12.09.2014, comunicava l'indizione della riunione istruttoria per il giorno 18.09.2014;

- Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, presente alla riunione istruttoria, rappresentava al Consiglio dei Ministri la situazione di grave criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili in Puglia, e in particolare nel settore dell'eolico in Capitanata; anche con riferimento alla rete elettrica, la situazione degli impianti FER in Puglia, ed in particolare nella Provincia di Foggia, risulta molto critica come evidenziato dalla relazione sullo stato della rete elaborata da Terna Spa e da una presentazione di Enel Distribuzione Spa, la prima delle quali mette in luce l'enorme sproporzione delle iniziative proposte dagli operatori del settore FER in Puglia rispetto alle altre regioni; al contempo, i grafici di Enel indicano chiaramente che la Puglia è la regione con il maggior numero di "comuni critici" per la gestione della rete e viene evidenziato in rosso proprio il territorio della provincia di Foggia. In sintesi, i gestori di rete hanno già più volte segnalato la criticità della Puglia, ma la Regione deve esprimersi indipendentemente dallo stato di criticità della rete elettrica, anche se si raggiungono situazioni limite, già da tempo verificatesi in Puglia, per le quali gli impianti da fonti rinnovabili già in esercizio vengono spenti o limitati per problemi di dispacciamento dell'energia prodotta. Per quanto riguarda, infine, la rilevanza economica delle opere in oggetto, il Servizio comunicava di non avere informazioni in merito alle eventuali misure di compensazione convenute dalla società proponente con i Comuni interessati, misure di compensazione che sarebbero comunque difficili da quantificare visto che non devono avere, ai sensi del D.M. 10.09.2010, natura economico-patrimoniale; la eventuale ricaduta occupazionale degli impianti in questione nella fase di esercizio appare poco significativa, atteso che l'attività manutentiva sugli impianti eolici è alquanto contenuta ed ha periodicità molto ampia;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, nel frattempo, avendo riscontrato il caricamento sul portale telematico avvenuto in data 23/09/2014, delle integrazioni richieste dal Dipartimento Provinciale di Foggia dell'Arpa Puglia, con le note prot. 13997 del 07.03.2014 e prot. 30064 del 27.05.2014, da parte della Società Enermac srl, con nota prot. 5219 del 25/09/2014, invitava ARPA ad esprimere il proprio parere definitivo anche alla luce del parere espresso dal Servizio Assetto del Territorio regionale che, con nota prot. 7720 del 26/05/2014, ha ritenuto compatibili paesaggisticamente solo 7 aerogeneratori sui 16 proposti dalla Società;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Servizio

per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio ambiente e immigrazione, con nota prot. n. DICA 0030238 P-4.8.2.8 del 10.12.2014, trasmetteva la copia conforme della Delibera del Consiglio dei Ministri, con la quale, lo stesso Consiglio dei Ministri rendeva noto che “nella seduta del 1° dicembre 2014, ha deliberato di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 23,1 MW, nel limite di sette aerogeneratori, nei Comuni di Orta Nova (FG) e Stornarella (FG), località “Tre Confini”, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti, favorevoli all’opera, coinvolti nella conferenza di servizi”, considerando confermato l’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, e prevalente l’interesse al suddetto incremento rispetto a quello della tutela paesaggistica da riferirsi ad area contermina. Nella suddetta deliberazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre ritenuto raggiunta l’intesa con la Regione Puglia “relativamente alla posizione favorevole all’impianto espressa in conferenza di servizi” vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l’assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell’intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, preso atto della suddetta Deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° dicembre 2014, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 581/2014 e mantenendo le proprie riserve in merito al raggiungimento della Intesa regionale ai sensi dell’art. 14 quater comma 3 della Legge n. 241/90, con nota prot. n. 6533 del 15/12/2014 la notificava a mezzo pec alla Società proponente ed a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

- la Società Enermac srl, con nota acquisita al prot. n. 947 del 03/03/2015, comunicava che in data 25/01/2015, aveva chiesto alla Provincia di Foggia di prorogare l’efficacia di esclusione dalla VIA per l’impianto proposto, determinata con D.D. n. 1556/2012;

- la Provincia di Foggia, con nota prot. 58139 del 03/09/2015, acquisita al prot. 3658 del 10/09/2015, comunicava che il Dirigente del Servizio Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1947 del 26/08/2015, ha prorogato l’efficacia del parere espresso con la D.D. n. 1556 del 14/05/2012, per un periodo di tre anni limitatamente agli aerogeneratori 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16, ai sensi del comma 11 dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i..

Preso atto dei pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Provincia di Foggia, Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente n. 1556 del 14/05/2012, notificata con prot. 37739 del 22/05/2012 ed acquisita agli atti al prot. 5111 del 28/05/2012, con cui esprime parere di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nei comuni di Orta Nova e Stornarella Loc. “Tre Confini” proposto dalla Società Enermac Srl di potenza nominale di 52,80 MW, ad esclusione degli aerogeneratori contraddistinti con nn. T6 - T10 - T11 e T13;

- Provincia di Foggia, Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente D.D. n. 1947 del 10/09/2015, notificata con prot. 58139 del 03/09/2015 ed acquisita agli atti al prot. 3658 del 10/09/2015, di proroga dell’efficacia del parere di esclusione dalla VIA espresso con la D.D. n. 1556 del 14/05/2012, per un periodo di tre anni limitatamente agli aerogeneratori 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16;

- Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 7720 del 26/05/2014, acquisita al prot. n. 130 del 13/01/2015, ritiene di esprimere il proprio parere favorevole di conformità con le norme di salvaguardia del PPTR nonché di valutazione della compatibilità paesaggistica, per i soli aerogeneratori 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16.

Al fine di mitigare l’impatto sul paesaggio della parte di intervento in oggetto che si intende autorizzare, si reputa necessaria l’adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti:

- le trasformazioni previste siano realizzate senza compromettere in alcun modo la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
- siano effettuate opere di mitigazione sulla cabina di consegna MT con elementi inserendo a ridosso un impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone;
- siano ripristinati il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
- la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante (terra battuta, ghiaino);
- vengano realizzati ed installati nei punti lungo il limite dei tratturi presenti nell'area di intervento n. 5 cippi in calcare di dimensioni 45 x 20 x 100 cm con arrecante rispettivamente le scritte:
 1. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Regio Tratturo Foggia - Ofanto";
 2. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Regio Trattarello Salpitello di Tonti - Trinitapoli";
 3. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Trattarello La Ficora";
 4. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Regio Trattarello Cerignola Ponte di Bovino";
 5. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Trattarello Carapelle - Stornarella.

Si prescrive, infine, che a fine ciclo di vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- 1) siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- 2) siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
- 3) sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione - Servizio Attività economiche consumatori - Ufficio controllo e gestione del PRAE, con nota prot. n. 7845 del 30.05.2014, acquisita al prot. n. 3416 del 10/06/2014, comunica che esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, esprimono Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 5719 del 08/03/2013, acquisita al prot. n. 2345 del 19/03/2013, comunica che le opere di che trattasi, comprese quelle di connessione, così come mostrato negli elaborati corografici, NON ricadono in area soggetta al vincolo idrogeologico, pertanto la pratica è archiviata senza ulteriori determinazioni in merito, fatti salvi gli ulteriori adempimenti in caso di varianti ubicative di elementi progettuali dell'impianto testé proposto.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura Foggia, con nota prot. 27828 del 03/04/2013, acquisita in sede di riunione della CdS, esaminato il progetto, si ritiene conforme alle norme e si rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;
5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge prima di realizzare le opere;
6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri/Contenzioso LL.PP., con nota prot. n. 16179 del 03/06/2014, acquisita al prot. 3385 del 09/06/2014, riconfermando quanto già espresso nella convocata conferenza del 24/09/2013, esprime parere favorevole, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni ed osservazioni di seguito riportate:

- acquisire il certificato di conformità o compatibilità delle opere con i vigenti piani urbanistici comunali, ovvero si approvino le eventuali preventive varianti urbanistiche, con apposizione del vincolo espropriativo, per le aree da espropriare con particolare riguardo al rispetto delle normative di indirizzo e tutela;

- che si eliminino dall'elenco descrittivo gli immobili di proprietà del Demanio dello Stato-Ramo Strade - sede in Roma e Demanio Pubblico della Regione, significando che non è consentita né la servitù coattiva né l'esproprio di beni appartenenti al medesimo demanio, sino alla pronuncia sdemanializzazione;

- che l'esproprio delle aree di sito degli aerogeneratori dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà la durata pari a quella da assentire con l'autorizzazione unica;

- che sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'espropriazione e/o asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela;

- che il piano deve essere, altresì, corredato da grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare al vincolo richiesto (asservimento), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici-Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con nota prot. 28220 del 23/10/2014, acquisita al prot. 5769 del 27/10/2014, trasmette copia dell'Atto Dirigenziale N. 781 del 17/10/2014, che determina di confermare il parere FAVOREVOLE espresso con la nota prot. 64_13640 del 08/05/2014 e le prescrizioni in essa contenute, che di seguito si riportano: "Qualora si accerti che nei pressi degli attraversamenti da eseguire sui corsi d'acqua interessati dall'impianto da realizzare siano già state eseguite altre opere di attraversamento con identiche finalità per la connessione di altri impianti, si potrebbero configurare inconciliabili parallelismi ed interferenze e pertanto, in merito, si precisa che l'autorizzazione va resa a condizione che tale specifica situazione sia valutata con estrema attenzione tenendo conto che gli eventuali problemi che potrebbero crearsi, oltre a specifiche condizioni di funzionamento tecnico, impongono

considerazioni di tutela della pubblica e privata incolumità”.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 10735 del 02.10.2013, rilascia il Nulla Osta Provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Inergia S.p.A. in data 20/09/2013.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 12895 del 03.10.2013 ed errata corrigeprot. 12964 del 07.10.2013, acquisite al prot. 7936 del 08.10.2013, ritiene, per quanto di propria competenza (e ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.), in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Enermac Srl, a condizione che:

1. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;

2. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A la posa dei cavidotti (con riferimento anche ai punti di inizio/fine perforazione della TOC) venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi.

In relazione alle prescrizioni di cui sopra e di quanto riportato nel parere medesimo, si fa obbligo al Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente rilasciato dall'AdB Puglia precedentemente menzionato. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a codesta Autorità ed ai Comuni competenti per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

- Città di Orta Nova, con modulo parere prot. n. 9018 del 29/04/2014, esprime parere favorevole a condizione che venga spostata la piazzola di montaggio dell'aerogeneratore T2, che il cavidotto non rientri nelle aree vincolate, che le intersezioni vengano eseguite con teleguidata o spingi tubi. Per quanto concerne la stima dei costi di dismissione dell'impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi, è evidente che la stima dovrà essere riformulata prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Si sottolinea che la prescrizione formulata dal Comune di Orta Nova relativa alla Torre T2 decade, essendo venuta meno la compatibilità paesaggistica della stessa espressa dal Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 7720 del 26/05/2014.

- Comune di Stornarella, presente in CdS, con modulo parere acquisito in sede di riunione e quindi datato 24/09/2013, rilascia proprio parere favorevole a condizione che venga attuato un progetto o programma di mitigazione ambientale o/e ristoro ambientale, con riserva di inviare parere tecnico sulla compatibilità urbanistica.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 54754 del 09/10/2014, acquisita al prot. 5535 del 13/10/2014, esaminato il progetto e la documentazione integrativa reperibile alla data del 29/09/2014 sul sito istituzionale, per quanto di competenza, rileva quanto segue:

1. L'aerogeneratore considerato nella progettazione presenta le seguenti caratteristiche: marca REpower M104, diametro rotore 104m, altezza mozzo 100m, potenza 3.4MW, 13.8 giri al minuto.

2. La relazione relativa al calcolo della gittata massima risulta esaustiva ai fini della sicurezza in

generale.

3. Relativamente a quanto richiesto al punto 3 (impatti cumulativi) della nota n. 13997 del 11/03/2014 non si riscontra la documentazione tecnica richiesta.

4. In riferimento alla valutazione previsionale di impatto acustico è stata prodotta un'ulteriore Relazione integrativa (Cod. F32-12-III emissione Luglio 2014) in cui sono stati considerati ed analizzati i recettori segnalati nel parere prot. 13997 del 11/03/2014. È stata inoltre effettuata una valutazione dell'impatto acustico di cantiere. Dalla documentazione prodotta risulta la compatibilità acustica dell'intervento proposto.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. 8951 del 27/05/2014, acquisita al prot. 3240 del 28/05/2014, riconferma quanto già espresso precedentemente con la nota prot. 16036 del 23/09/2013, acquisita al prot. n. 7913 del 08/10/2013, scrivendo quanto segue:

“Dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica, sia con la rete di distribuzione del Consorzio Irriguo della Sinistra Ofanto.

a) Rete idrografica

Il cavidotto di connessione dell'impianto in progetto alla rete elettrica nazionale attraversa, lungo il suo tracciato, l'alveo di alcuni corsi d'acqua Canale Pidocchiosa, Canale la Ficora e Canale Marano Castello (2 attraversamenti).

Dalla documentazione integrativa trasmessa con p.e.c. del 12.09.2013 (Tavola BO1 - Inquadramento su planimetria IGM; Tav. B02 - Planimetria Catastale; Tav. B03 - Particolari attraversamenti) si evince che tutti gli attraversamenti degli alvei interessati saranno eseguiti mediante t.o.c.. Il franco netto rispetto al fondo e al profilo degli alvei risulta non inferiore a mt. 3.00; la distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione rispetto all'asse degli alvei attuali è fissati in mt. 75.00.

Si ritiene che le modalità previste per l'attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori.

Fermo restando tuttavia la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori presso Struttura Tecnica Periferica Regionale (Genio Civile di Foggia), e di ottemperare alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte, si prescrive per tutti gli attraversamenti di corsi d'acqua:

1) Che vengano installate paline segnalatrici della presenza del cavidotto, ancorate al tubo di protezione del cavidotto ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00;

2) Che l'inizio dei lavori di attraversamento degli alvei venga comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso;

3) Che prima dell'inizio dei lavori venga formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 “Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia”.

b) Rete di distribuzione irrigua

Le opere in progetto interferiscono con la rete di distribuzione irrigua del Consorzio Irriguo della Sinistra Ofanto, distretto 14. Le planimetrie con le interferenze accertate sono disponibili presso gli uffici consortili di Via Pesola 34 in Foggia (Ing. Raffaele Fattibene tel. 0881 785403 - Geom. Teodorico Viola tel 0881 7854 11).

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale

consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a F275 mm., mt. 2.50 per condotte da F300 a F500 mm. e mt. 4.50 per condotte da F600 a F1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a F275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da F300 a F500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da F600 a F1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni.

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a F275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da F300 a F500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da F600 a F1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni

1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a F275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da F300 a F500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da F600 a F1200 mm.; per condotte di diametro superiore a F1 200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;

2) la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);

3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett. le Società, in presenza di tecnici consortili;

4) il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;

5) la presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;

6) al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7) l'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. È consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8) la tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezionistrade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni.

- 1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
- 2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
- 3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica- ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Il progetto depositato sul portale non contiene informazioni circa le modalità di superamento delle interferenze con le condotte irrigue. Questo Ente pertanto esprime parere favorevole all'approvazione complessiva del progetto evidenziando che l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi interferenti con le condotte irrigue potrà essere rilasciata solo a seguito della integrazione del progetto medesimo con i disegni relativi alle modalità di superamento delle interferenze redatti in conformità alle prescrizioni innanzi elencate.

Si precisa infine che l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili è subordinata all'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) prima della materiale esecuzione dei lavori la Società proponente deve provvedere al picchettamento in sito di tutti gli aerogeneratori ed al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde consentire il riscontro sui luoghi, in contraddittorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici di progetto, nonché l'osservanza dei minimi di distanza prescritti;
- b) a conclusione dei lavori vengano consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento alla posizione degli aerogeneratori e dei tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti in corso d'opera;
- c) la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;
- d) la Società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti, in ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni;
- e) la Società proponente si impegna a formalizzare l'istanza di concessione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" e a corrispondere i relativi canoni che potranno essere definiti con

provvedimenti legislativi e/o amministrativi anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;

f) l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori.

- AQP S.p.A., con nota prot. n. 14644 del 05.02.2013, acquisita al prot. 1386 del 18/12/2015, comunica che dall'esame degli elaborati grafici inviati si potrebbero verificare delle interferenze con le condotte dell'AQP presenti nella zona dei lavori. Eventuali attraversamenti in senso trasversale del cavidotto andranno eseguiti "in sottopasso alle condotte idriche ed a distanza non inferiore a cm. 100 dalla generatrice inferiore delle stesse, posto in tubo protettore, debitamente segnalato con nastro localizzatore prolungato fino a oltre i limiti della proprietà AQP attraversata". Per i parallelismi invece il cavo andrà posato ad una non inferiore a 3 metri dal limite della proprietà AQP. Inoltre gli AG devono essere posti a non meno di 10 metri dalla fascia di proprietà dell'AQP, tenendo presente anche la gittata delle pale.

Pertanto si esprime preventivo parere tecnico favorevole alla concessione degli attraversamenti precisando che la Società Inergia SpA dovrà coordinarsi con l'ing. Luca Iacovelli, Direttore dei Lavori Ambito I, che avrà cura di impartire ulteriori prescrizioni tecniche e di indicare gli eventuali punti di interferenza.

Nel caso di occupazione di fasce di terreno di proprietà dell'AQP, il rilascio della concessione avverrà a seguito di stipula di apposito atto di convenzione a titolo oneroso e con oneri a totale carico della richiedente Società. Si evidenzia infine, che eventuali danni causati alle condotte in dipendenza della realizzazione di detti lavori, come pure tutti quelli arrecati a terzi, saranno posti ad esclusivo carico della Società richiedente.

- SNAM RETE GAS, con modulo parere del 26/05/2014 acquisito al prot. 3715 del 24.06.2014, allegano e confermano precedente parere prot. 10 del 14.01.2013 ed acquisito al prot. 581 del 21/01/2013, in cui scrivono che: dall'esame degli elaborati di progetto comparati con i nostri disegni di dettaglio, Vi segnaliamo che la Vostra opera interferisce in 1 punto, inerente al percorso del cavidotto, con il nostro metanodotto in esercizio denominato: "Met. Diram. Per Stornara Dn 150 - 75 bar".

Vi informiamo sin da ora che i nostri metanodotti, in pressione, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e al D.M. del 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8).

Nel citato Decreto Ministeriale sono stabilite, tra l'altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Nel caso specifico segnaliamo che il terreno da noi attraversato è gravato da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro l'obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di 13,50 m dall'asse del Metanodotto Diram. Per Stornara Dn 150; nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

L'esame delle Vs. planimetrie hanno evidenziato la seguente interferenza sul tracciato del cavidotto in MT e sulla posizione della Torre:

- Terreno agrario particella 250 ex 91-92 foglio 43 del Comune di Orta Nova;
- Verifica della posizione della Torre Eolica nr. 8 rispetto al metanodotto.

Precisato quanto sopra, sarà possibile rilasciare il ns. nulla osta all'esecuzione dei lavori, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che siano accettate e rispettate le seguenti prescrizioni:

- In riferimento al percorso del cavidotto che interessa il metanodotto Diram. Per Stornara Dn 150, l'attraversamento sarà realizzato in sottopasso mantenendo una distanza minima, misurata in senso verticale, tra le superfici affacciate, non inferiore a 1,50 metri. L'eventuale rete di terra del cavidotto, costituita da treccia di rame, in corrispondenza degli attraversamenti con i nostri metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno m 8 per parte dall'asse della condotta;
- In merito alla verifica del posizionamento della Torre 8 la scrivente è disponibile a una verifica in loco con picchettamento del metanodotto, nella particella interessata, congiuntamente con la ditta Enermac srl;
- La scrivente SRG fa presente che l'ubicazione degli aerogeneratori e nello specifico la proiezione massima verticale delle pale della struttura eolica non dovrà ricadere nella fascia asservita (m. 13,50 dal Metanodotto Diram. Per Stornara Dn 150);
- In merito al transito dei mezzi pesanti, per il trasporto dei componenti delle Torri Eoliche, sulle strade interne del parco eolico, la società Enermac Srl si dovrà attivare alla messa in protezione della condotta, concordando le modalità e caratteristiche delle stesse con la SRG prima della realizzazione. Le attività di scavo in prossimità dei metanodotti dovranno essere realizzate a mano e alla presenza del personale del ns. Centro di Manutenzione di Foggia. Si precisa la validità dell'eventuale autorizzazione è subordinata alla verifica, al rispetto delle distanze, dimensioni, caratteristiche tecniche costruttive sopra citate. Copia del presente Nulla Osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.
- Terna Rete Italia SpA, con nota prot. TRISPA/P20140005704 del 26/05/2014 rilascia il parere positivo sul progetto delle opere elettriche di connessione dell'impianto alla RTN, confermando i contenuti del benestare già rilasciato con nota prot. TRISPA/A20120005176 del 28.09.2012.
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, con nota prot. 4704 del 20/05/2015, acquisito al prot. n. 2312 del 21/05/2015, con riferimento all'oggetto, si comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 29104 del 24.06.2014, acquisita al prot. n. 3820 del 01.07.2014 in esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali E.I. e M.M., nonché dal C.S.A.M./3^aR.A., si esprime parere interforze favorevole del Ministero Difesa. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. Le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10^o Reparto Infrastrutture.
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 166 del 07.01.2013, acquisita al prot. n. 889 del 30.01.2013, concede il Nulla-Osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui

esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli.

- Marina Militare - Comando in Capo del Dip. Militare Marittimo dello jonio e del canale d'Otranto, con nota prot. 42371 del 31/10/2012, acquisita al prot. 10480 del 08.11.2012, si rappresenta che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere ed infrastrutture connesse indicate in argomento, come da documentazione progettuale acquisita in data 25/10/2012 dal portale www.sistema.puglia.it - Sezione Autorizzazione Unica.

Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente, in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, per la tutela del volo a bassa quota.

Considerato che:

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 17/10/2014 determinava la declaratoria di decadenza del titolo autorizzativo di cui alla D.D. n. 176 del 29/06/2011, relativo al procedimento di autorizzazione unica di un impianto fotovoltaico proposto dalla Società Cerignola Amon Rha 3 Srl nel comune di Cerignola ed annessa Stazione Elettrica a 380/150 kV di Cerignola, venendo meno così, anche l'autorizzazione alla realizzazione della nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV di "Cerignola", a cui l'impianto eolico in questione si connette alla RTN;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche pertanto, con nota prot. 6489 del 10/12/2014, convocava presso lo scrivente Ufficio, un tavolo tecnico interlocutorio, con Terna S.p.A. e le Società aventi in iter procedimenti di AU di impianti la cui STMG rilasciata da Terna, prevede la connessione alla SE 380/150 kV di Cerignola;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. 6533 del 15/12/2014, contestualmente alla notifica a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, della Delibera del Consiglio dei Ministri invitava la Società, anche alla luce del Tavolo Tecnico avvenuto in data 12/12/2014 di cui sopra, a comunicare e fornire la soluzione progettuale di connessione dell'impianto eolico proposto, al fine di convocare la Conferenza di Servizi, relativamente alle sole opere di connessione dell'impianto alla RTN;

- in riscontro alla predetta, la Società Enermac srl, con nota pec del 27/02/2015, acquisita al prot. 948 del 03/03/2015, confermava quale scelta più idonea di connessione, quella fornita e benestariata da TERNA S.p.A. in data 28.09.2012 con nota TRISPA/A20120005176, che prevede l'allaccio alla S.E. 380/8150 kV di Cerignola (già autorizzata con D.D. n. 176/2011 ma poi revocata con d.D. n. 57/2014), raccordata in entra-esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest-Foggia" e comunicava di aver depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it, tutti gli elaborati relativi a tali opere di connessione dell'impianto comprensive della SE 380/150 kV nonché gli strati informativi aggiornati;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, avendo verificato l'avvenuto caricamento di quanto predetto da parte della Società Enermac srl in data 26/02/2015 "Inserimento degli elaborati inerenti le opere di rete", presenti alla voce "Preventivo per la connessione e relativi allegati" nella fase "da integrare" in Conferenza di Servizi del portale di Sistema Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con nota prot. n. 965 del 03/03/2015, convocava per il giorno 26/03/2015 alle ore 11:00, la riunione della conferenza di servizi relativamente alle sole opere di connessione sopra descritte a servizio dell'impianto eolico proposto, di cui si sono già acquisiti i pareri favorevoli degli Enti; successivamente rinviata per esigenze di Ufficio al giorno 09/04/2015;

- TERNA SpA, con nota TRISPA/P2015 prot. 0002683 del 25/03/2015, acquisita al prot. n. 1488 del 30/03/2015, rilasciava il proprio parere positivo, confermando quanto già rilasciato con la nota

- Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. 4250 del 25/03/2015, acquisita al prot. 1446 del 27/03/2015, diffidava il Responsabile del Procedimento per l'istruttoria di cui all'oggetto, a dare corso all'indetta Conferenza di Servizi del 26/03/2015 (poi rinviata al 09/04/2015), per violazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 14-ter della L. n. 241/90;

- in riscontro alla predetta nota di diffida della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, il Dirigente del Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, con nota prot. 1814 del 17/04/2015, spiegava alla stessa, al MIBACT e per conoscenza al Segretariato regionale della Puglia, le ragioni dell'inapplicabilità di quanto loro richiesto, ai procedimenti in carico a questo Servizio;

- nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 09/04/2015, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, si acquisivano i pareri favorevoli di seguito elencati:

1. Regione Puglia - Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive, con nota prot. 4173 del 24.03.2015, acquisita al prot. 1445 del 27/03/2015, comunicava che esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si conferma il Nulla Osta di massima espresso con nota prot. 7845 del 30/05/2014;

2. Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. 2888 del 25.03.2015, acquisita al prot. 1447 del 27/03/2015, comunicava che, con riferimento al progetto della SE 380/150 kV di Cerignola, lo stesso non risulta in contrasto con le NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Ad ogni buon conto, al fine di minimizzare l'impatto sul paesaggio dell'opera in autorizzazione, si reputa necessario che la nuova viabilità di progetto e l'adeguamento di quella esistente siano realizzate senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali attraverso l'utilizzo di materiale drenante (terra battuta, ghiaino);

3. Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 3883 del 20.03.2015, acquisita al prot. 1440 del 27/03/2015, per le sole opere di connessione oggetto di CdS e fermo restando quanto espresso dall'AdB puglia con nota prot. n. 12895 del 03/10/2013 e prot. n. 12964 del 07/10/2013, comunicava che la nuova SE 380/150 kV di Cerignola con la relativa pista di accesso nonché i raccordi alla esistente linea 380 kV "Bari Ovest - Foggia" ricadono in aree non interessate dai vincoli del P.A.I. vigente;

4. Marina Militare-Comando Marittimo Sud, con nota prot. 10135 del 18.03.2015, acquisita al prot. n. 1439 del 27/03/2015, comunicava che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, con particolare riferimento alle opere di collegamento alla Rete elettrica nazionale, come da documentazione tecnico/planimetrica acquisita in data 16/03/2015 dal portale www.sistema.puglia.it - Sezione Autorizzazione Unica. In ogni caso rammentano la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili;

5. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota prot. 2324 del 16.03.2015, acquisita al prot. n. 1293 del 17/03/2015, comunicava che, in relazione all'oggetto della convocata CdS, non essendo il progetto compreso nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi, non emergono elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.VV.F. nel procedimento di che trattasi;

6. Regione Puglia - Servizio LL.PP.-Ufficio Espropri, con nota prot. 7602 del 26.03.2015, acquisita al prot. n. 1565 del 02/04/2015, confermava il parere già espresso nella CdS del 24/09/2013 con nota prot. n. 33470 del 24.09.2013;

7. Regione Puglia - Servizio Risorse idriche, con nota prot. 1780 del 02.04.2015, trasmetteva via fax modulo-parere, con cui rilasciava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento (comprensivo del

parco eolico e delle infrastrutture di connessione dell'impianto), ferme restando tutte le prescrizioni ed indicazioni di seguito riportate:

- le aree interessate risultano sottoposte a "Tutela-Quantitativa", pertanto in tali aree, il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative;
- tali misure richiedono una drastica riduzione dei prelievi. Pertanto, al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, è sospeso il rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili;
- con riferimento alle costruende stazioni elettriche, ove fossero previsti impianti per il trattamento di reflui e di acque meteoriche, gli stessi dovranno essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 e n. 26/2013;
- da ultimo, laddove i lavori dovessero interferire con i corsi d'acqua, si raccomanda di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque.
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, al fine di acquisire in sede di Conferenza di Servizi, principalmente i pareri delle Soprintendenze e del Segretariato regionale della Puglia, con nota prot. 1928 del 27/04/2015, convocava per il giorno 21/05/2015, la 2ª riunione della conferenza di servizi relativamente all'approvazione del progetto definitivo della SE 380/150 kV di Cerignola, annessa all'impianto eolico proposto dalla Società Enermac srl;
- nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 21/05/2015, a cui ancora una volta non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, si acquisivano i pareri favorevoli di seguito elencati:
 1. Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. 6891 del 18/05/2015 ed acquisita al prot. 2267 del 18/05/2015, rimanda a quanto già espresso con nota prot. n. 3883 del 20.03.2015;
 2. Marina Militare-Comando Marittimo Sud, con nota prot. 17308 del 13/05/2015 ed acquisita al prot. 2223 del 15/05/2015, comunica che non essendo emersa alcuna variante progettuale rispetto alla documentazione tecnico/planimetrica già acquisita, conferma quanto già espresso nella nota prot. 10135 del 18.03.2015;
 3. Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. 29030 del 21/05/2015 ed acquisita al prot. 2307 del 21/05/2015, comunica che, esaminata la documentazione tecnica caricata sul portale telematico, esprime, per gli aspetti di competenza ed esclusivamente per la Stazione Elettrica e le relative opere di connesine, una valutazione tecnica favorevole;
 4. Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, con modulo parere sottoscritto in sede di CdS, rilasciava parere favorevole a condizione del rispetto delle medesime prescrizioni dettate dall'Ufficio Assetto del Territorio della Regione Puglia con nota del 25/03/2015 prot. 2888, a mitigazione dell'intervento sul contesto paesaggistico dei luoghi.

Successivamente alla riunione della predetta Conferenza di Servizi, è pervenuto il seguente ulteriore parere:

5. Regione Puglia-Servizio Foreste Sez. Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 17981 del 29.07.2015 ed acquisita al prot. 3500 del 26/08/2015, comunica che l'agro del comune di Cerignola NON è assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923 sul Vincolo Idrogeologico, pertanto la pratica sarà archiviata senza ulteriori determinazioni in merito.

Rilevato che:

- nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, si sono acquisiti tutti pareri favorevoli per la realizzazione dell'impianto così delineato, da tutti gli Enti invitati a partecipare alla CdS, ad eccezione del parere della Direzione Regionale del MIBACT (nota prot. 5656 del 09.06.2014) che assumeva e

condividendo integralmente i pareri negativi della Soprintendenza per i Beni Archeologici (nota prot. 2226 del 20.02.2014) e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di BA-BAT e FG (nota prot. n. 7903 del 09.06.2014);

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio dell'applicazione dell'art. 14 quater della L. n. 241/1990, con nota prot. 30238 del 10/12/2014, acquisita al prot. 6511 del 11/12/2014, ha trasmesso quanto deliberato nella seduta del 1 dicembre 2014, di dare atto alla sussistenza della possibilità di procedere alla realizzazione dell'impianto eolico proposto nel Comune di Orta Nova (FG) dalla Società Enermac S.r.l., a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti, favorevoli all'opera, coinvolti in sede di Conferenza di Servizi;

- la Provincia di Foggia con Determinazione n. 1947 del 26/08/2015 del Dirigente del Settore Ambiente, ha prorogato l'efficacia del parere di compatibilità ambientale espresso con la D.D. n. 1556 del 14/05/2012, per un periodo di tre anni limitatamente agli aerogeneratori 3-4-7-8-14-15 e16, ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2001 e s.m.i.;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con note prott. n. 2407 del 27.05.2015 e n. 2583 del 10/06/2015, ha comunicato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione dell'intero progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai comuni di Orta Nova, Stornarella, Stornara e Cerignola;

- il Comune di Orta Nova con note prott. n. 12521 del 11.07.2015 e prot. n. 10483 del 11/06/2015, ha comunicato che l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e successive integrazioni, sono state affisse all'Albo Pretorio del comune dal giorno 15.06.2015 al giorno 14.07.2015 e dal giorno 14.07.2015 al giorno 13.08.2015, e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

- il Comune di Stornarella con note prott. n. 4501 del 12.06.2015 e prot. n. 5189 del 03/07/2015, ha comunicato che l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e successive integrazioni, è stato affisso all'Albo Pretorio del comune dal giorno 03.07.2015 al giorno 01.08.2015, e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

- il Comune di Stornara con nota prot. 4673 del 03.09.2015, ha comunicato che l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è stato affisso all'Albo Pretorio del comune dal giorno 07.07.2015 al giorno 06.08.2015, e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

- il Comune di Cerignola con note prott. n. 14968 del 11.06.2015 e n. 17506 del 08.07.2015, ha comunicato che l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e successive integrazioni, è stato affisso all'Albo Pretorio del comune dal giorno 08.07.2015 al giorno 07.08.2015, e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

- ai fini istruttori sono state convocate complessivamente n. 4 riunioni di conferenza dei servizi (n.2 per l'impianto e le opere elettriche di connessione e n. 2 per la Stazione Elettrica 380/150 kV di Cerignola);

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, ha comunicato alla Società con nota prot. 3748 del 18/09/2015, di ritenere conclusi positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi;

- il progetto della Società Enermac Srl, per effetto dell'istanza di A.U. presentata in data 01.04.2008, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del R.R. n. 24/2010 non è soggetto alla sua applicazione; tuttavia l'Ufficio ha comunque verificato che non vi sono interferenze con aree non idonee;

- il progetto della Società Enermac Srl, per effetto della totalità dei pareri pervenuti in data successiva

- all'entrata in vigore della D.G.R. 3029 del 30.12.2010, rientra nel campo di applicazione della stessa;
- in data 1 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4, comma 4.1 della D.G.R. N.3029/10, come modificata in applicazione alla Sentenza n. 2748/2013 del TAR Lazio, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
 - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 7 dicembre 2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 017959;
 - in data 19 gennaio 2016 è stato sottoscritto un addendum al predetto Atto unilaterale d'obbligo repertoriato in data 07/12/2015 al n. 017959, che ha rettificato la potenza dell'impianto da 23,10 MW a 23,80 MW, e che l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 21/01/2016 ha provveduto a registrare con il numero di repertorio n. 018179;
 - ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
 - ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, relativa alla:
 - costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 7 aerogeneratori, con potenza complessiva di 23,80 MWe, sito nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), località "Tre Confini", ed esattamente gli aerogeneratori contraddistinti dalla seguente numerazione: 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16;
 - una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Cerignola (FG), raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia";
 - una sottostazione di trasformazione AT/MT e raccordo AT interrato a 150 kV di connessione alla nuova Stazione Elettrica 380/150 kV;
 - una cabina di smistamento a MT sita nei pressi del parco eolico stesso;
 - una cabina di sezionamento;
 - una rete di distribuzione interna in MT (30 kV) in cavo interrato per la interconnessione degli aerogeneratori costituenti il parco eolico e per la connessione degli stessi alla cabina di smistamento.
 - la Società ENERMAC S.r.l. Via Durini, 18 20122 - Milano, Cod. Fiscale e P. IVA 01860430683, con nota del 30/11/2015 acquisita al prot. 4963 del 01/12/2015, ha trasmesso:
 - 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
 - 1 copia del progetto definitivo della Stazione Elettrica 380/150 kV da realizzare nel Comune di Cerignola, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
 - asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale il medesimo asseveri ai sensi del DPR n. 380/2001, la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - Visura Storica Camerale Società di Capitale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012;
 - dichiarazione di Atto Notorio in tre modelli così come predisposti dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche e reperibili alla voce "modulistica" del sito ufficiale della Regione Puglia, al link Energia, debitamente compilati, sia del legale rappresentante della Società che degli stessi componenti societari;
 - copia del bollettino postale relativo al pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del p.to 2.3.5,

comma 4, della D.G.R. n. 35/07;

- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da parte del progettista, che l'impianto è situato ad una distanza maggiore di 1 Km dai centri abitati e dalle aree edificabili, come previsto dal vigente strumento urbanistico comunale;
- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, da parte di agronomo abilitato, che attesta l'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate;
- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, da parte di agronomo abilitato, che attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- successivamente, la Società ENERMAC S.r.l., con nota pec del 12/01/2016 acquisita al prot. 52, ha trasmesso:
- dichiarazione in cui si impegna a depositare il Piano di Utilizzo del materiale da scavo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entro 90 gg prima della data di inizio lavori.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 4 del 27 Gennaio 2016 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Energie rinnovabili e reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria geol. Elena Laghezza, agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione e l'esercizio delle seguenti opere:

- costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 7 aerogeneratori, con potenza complessiva di 23,80 MWe, sito nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), località "Tre Confini", ed esattamente gli aerogeneratori contraddistinti dalla seguente numerazione: 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16;
- una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Cerignola (FG), raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia";
- una sottostazione di trasformazione AT/MT e raccordo AT interrato a 150 kV di connessione alla nuova Stazione Elettrica 380/150 kV;
- una cabina di smistamento a MT sita nei pressi del parco eolico stesso;
- una cabina di sezionamento;
- una rete di distribuzione interna in MT (30 kV) in cavo interrato per la interconnessione degli aerogeneratori costituenti il parco eolico e per la connessione degli stessi alla cabina di smistamento.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Inergia S.p.A deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 24 febbraio 2014 dalla società Inergia S.p.A.

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri della seduta del 01.12.2014, notificata con nota prot. DICA n. 30283 del 10.12.2014, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;

- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, pur rilevando come "la Regione Puglia ha ritenuto opportuno illustrare la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) in Puglia", ha ritenuto raggiunta la Intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla ENERMAC S.r.l. Via Durini, 18 20122 - Milano, Cod. Fiscale e P. IVA 01860430683, nella persona del Sig. Luca Faedo, nato a Vicenza il 02/06/1963 e residente a Vimercate (MB) nella sua qualità di legale rappresentante, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 7 aerogeneratori, con potenza complessiva di 23,80 MWe, sito nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), località "Tre Confini", ed esattamente gli aerogeneratori contraddistinti dalla seguente numerazione: 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16;
- una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Cerignola (FG), raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia";
- una sottostazione di trasformazione AT/MT e raccordo AT interrato a 150 kV di connessione alla nuova Stazione Elettrica 380/150 kV;
- una cabina di smistamento a MT sita nei pressi del parco eolico stesso;
- una cabina di sezionamento;
- una rete di distribuzione interna in MT (30 kV) in cavo interrato per la interconnessione degli aerogeneratori costituenti il parco eolico e per la connessione degli stessi alla cabina di smistamento.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società ENERMAC S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

1. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
2. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
3. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
4. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza

motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, il Servizio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

I Comuni hanno competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso i Comuni interessati, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le

modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al/ai Comune/i interessati, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal/dai Comune/i, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al/ai Comune/i eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

La Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 37 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da

inviare alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Rubino
